



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Song Damiani,

sciogliendo la riserva presa all'udienza del 26 ottobre 2010 nella causa iscritta al n. 2081 r.g.a.c. dell'anno 2007,

letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;

vista la richiesta avanzata da parte opponente di rimessione in termini ovvero di dichiarare scusabile l'errore in cui la parte è incorsa in ordine ai termini di costituzione ex art. 645 comma 2° c.p.c., alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 2010;

atteso che parte opposta si è rimessa alla decisione del giudicante;

PREMESSO

Che, con la sentenza a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, la Corte di Cassazione ha – apparentemente – scardinato un'interpretazione giurisprudenziale consolidata da circa mezzo secolo (vedasi Cass. Civ. n. 3053/1955) che, a parte un'isolata pronuncia in senso contrario quasi coeva (Cass. Civ. n. 8/1955), aveva contribuito unitamente alla miglior dottrina ad avallare una prassi giudiziaria uniforme secondo cui: *"...nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo i termini di costituzione delle parti, previsti negli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., sono necessariamente ridotti a metà, se l'opponente si sia avvalso, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., della facoltà di assegnare al convenuto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dal primo comma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.. La dimidiazione del termine di costituzione consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine inferiore a 60 giorni, per cui risulta del tutto irrilevante che la concessione di quel termine sia dipesa da una scelta consapevole dell'opponente ovvero da*

un errore di calcolo del medesimo” (v. ex multis Cass. Civ. Sez. I n. 3752/01; n. 18942/06; n. 18203/08);

che la citata pronuncia del 9 settembre 2010, pur riaffermando ancora una volta il suesposto orientamento, ha inoltre “puntualizzato” che “... *i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà...*” (Cass. Civ. SS.UU. n. 19246/2010);

RILEVATO

Che, all’indomani del *revirement* effettuato dalla Corte di Cassazione, si sono allo stato delineati diversi orientamenti della giurisprudenza di merito, sostanzialmente riconducibili alle seguenti soluzioni interpretativo- applicative:

- a) irretroattività del mutamento giurisprudenziale innovativo sia in considerazione dell’errore incolpevole in cui è incorsa la parte sia in ossequio al principio costituzionalizzato nel giusto processo (v. Trib. Varese 8 ottobre 2010; Trib. Milano 13 ottobre 2010);
- b) rimessione in termini per affidamento incolpevole della parte senza invalidazione ex post dell’attività processuale già svolta nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio (v. Trib. Torino 14 ottobre 2010 e Trib. Velletri 15 ottobre 2010);
- c) mancato adeguamento al *dictum* delle Sezioni Unite in esame in assenza di efficacia vincolante delle decisioni di legittimità (v. Trib. Padova 21 ottobre 2010).

CONSIDERATO

Che questo Giudice ritiene maggiormente condivisibile l’orientamento da ultimo riportato per le seguenti ragioni:

- 1) l’ordinamento giuridico italiano non riconosce efficacia vincolante al precedente giudiziario per quanto autorevole possa essere e seppure proveniente dall’organo custode della funzione nomofilattica: l’art. 384 c.p.c. comma 2° attribuisce efficacia vincolante al principio di diritto

enunciato dalla Corte solo nel caso in cui alla cassazione della sentenza segua il rinvio ad altro giudice il quale è tenuto ad uniformarsi al suddetto principio. Del resto anche le pronunce delle Sezioni Unite possono essere disattese da una Sezione semplice che non condivide il principio di diritto enunciato con l'unico onere di rimettere con ordinanza motivata alle Sezioni Unite, secondo quanto previsto dall'art. 374 comma 3°c.p.c:

- 2) nella motivazione della pronuncia in esame trova piena conferma l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in precedenza con argomentazioni a sostegno che spaziano dalla *ratio* della riduzione dei termini di costituzione, menzionando anche i lavori preparatori della modifica normativa apportata con il d.p.r. n.857 del 1950, fino al raffronto con la disciplina di cui all'art.163 bis comma 2°c.p.c. in cui l'abbreviazione dei termini viene disposta dal giudice su istanza di parte previa valutazione discrezionale dei presupposti di pronta trattazione della causa. La Corte non manca poi di soffermarsi anche sul bilanciamento delle posizioni delle parti che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risultano invertite: opponente - debitore (convenuto sostanziale) e opposto - creditore (attore sostanziale) e conclude ritenendo che la dimidiazione dei termini di comparizione e di costituzione costituisce uno strumento di accelerazione del procedimento, anche se non del tutto soddisfacente. Ciò posto, avallando quindi l'interpretazione precedente, le Sezioni unite ritengono di dover "puntualizzare" un profilo relativo all'argomento trattato: la riduzione a metà dei termini di costituzione costituirebbe "un effetto automatico ... conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia proposta". Tale affermazione che rompe con la tradizione giurisprudenziale di oltre mezzo secolo non può non ritenersi alla stregua di un *obiter dictum*, alla luce dell'ampia motivazione anzi detta e, soprattutto, in considerazione che le "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche" che inducono a tale puntualizzazione paiono essere soltanto enunciate e non esplicitate;
- 3) è opportuno osservare che la Corte Costituzionale, da ultimo con l'ordinanza n. 18 del 2008 di cui si riporta la massima, ha

ripetutamente dichiarato la legittimità costituzionale degli artt. 165, 645 e 647 c.p.c. con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. *"nella parte in cui fanno gravare sull'opponente a decreto ingiuntivo l'onere di costituirsi in un termine eccessivamente breve. Posto che è lo stesso opponente a porre le premesse per la sua costituzione nel termine ridotto, avvalendosi della facoltà di dimidiare il termine di comparizione del debitore ingiunto, e che, pertanto, egli deve ritenersi certamente consapevole del particolare onere di diligenza connesso a tale scelta e delle conseguenze che le norme processuali collegano alla tardiva costituzione in giudizio, non è configurabile la prospettata violazione del diritto di difesa; ne' l'abbreviazione dei termini di costituzione può ritenersi irragionevole, mentre la sussistenza di uno sbilanciamento nella disciplina di tali termini non determina una posizione di disuguaglianza processuale rilevante ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ma, al più, una compromissione della eurtmia del sistema, la cui modifica non può che essere rimessa all'opera del legislatore"* (v. in senso analogo ordinanze n. 239/2000 e n. 154/2005);

- 4) infine, perchè seguendo il presunto *revirement* delle Sezioni Unite, considerando automatico il termine dimidiato di cinque giorni per la costituzione dell'opponente, si finirebbe con il legittimare la prassi, non conforme alle previsioni del codice di rito di cui all'art. 165 c.p.c., di iscrivere a ruolo le cause depositando non l'originale dell'atto notificato ma una semplice copia (la c.d. "velina") con effetti tutt'altro che deflattivi del contenzioso civile;

ATTESO

Che, nel caso di specie, l'opponente ha citato in giudizio per l'udienza del 26 ottobre 2007 e l'atto di opposizione è stato notificato in data 14 maggio 2007 nel rispetto quindi del termine a comparire di novanta giorni di cui all'art.163 bis c.p.c.;

che l'opponente si è costituito in Cancelleria in data 16 maggio 2007, entro il termine dei dieci giorni previsti dall'art.165 c.p.c.;

RITENUTO

pertanto, che debbano considerarsi tempestiva la costituzione dell'opponente e procedibile il presente giudizio di opposizione:

P.Q.M.

Respinge l'istanza di rimessione in termini e rinvia per la precisazione delle conclusioni, atteso il carico del proprio ruolo per il suddetto incombente, all'udienza del 22-03-2011;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Catanzaro, li 4 novembre 2010

IL GIUDICE

dott.ssa Song Damiani

II CASO.it